

## INDICE

1- GENERALITÀ SULLA PROCEDURA DI REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DI ALESSANDRIA	1
2- INDICAZIONI SUL NUOVO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	4
2.1 - RUMOROSITA' DA TRAFFICO VEICOLARE	9
2.2 - RUMOROSITA' DA TRAFFICO FERROVIARIO	12
3 - PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	12

## 1- GENERALITÀ SULLA PROCEDURA DI REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DI ALESSANDRIA

Il Piano di Zonizzazione Acustica vigente di Alessandria è stato elaborato nel 1999 ed approvato con D.C.C. n° 158 del 28/10/2002.

La revisione di tale piano si è resa necessaria per un duplice motivo:

- 1) recepire l'evoluzione del quadro normativo nel settore dell'acustica ambientale, sia a livello nazionale sia a livello regionale, che ha precisato in seguito importanti aspetti metodologici e tecnici relativamente alla classificazione acustica comunale;
- 2) adeguare il piano acustico agli strumenti urbanistici e di pianificazione che in successive evoluzioni hanno individuato una differente organizzazione territoriale e diversi ambiti di sviluppo insediativo e produttivo.

Nel primo punto rientrano:

- Legge Regionale Piemonte 20/10/2000 n° 52 – *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*
- D. M. Ambiente 29/11/2000 – *Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*
- D.G.R. Piemonte n° 85 del 6/8/2001 – *Criteri per la classificazione acustica del territorio*
- D.P.R. 30/3/2004 n° 142 – *Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare*
- D. Lgs. 19/08/2005 n° 194 – *Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.*

**Relativamente al secondo punto, il Comune di Alessandria è dotato di un P.R.G.C. approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.36 del 07/02/2000 ( rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale n.13 del 13/04/2000 ) che è stato interessato da diversi provvedimenti di modifica, adeguamento e variante:**

- D.C.C. n° 182 del 18.12.00 (*modifiche ex c.8 art. 17 L.R. 56/77 - errori materiali*)
- D.C.C. n° 185 del 27.12.00 (*modifiche ex c.8 art. 17 L.R. 56/77 -zona D3*)
- D.C.C. n° 120 del 25.6.01 (*modifiche ex c.8 art. 17 L.R. 56/77 - Area Fiera*)
- D.C.C. n° 162 del 15.10.01 (*adeguamento NdA in materia di insediamenti commerciali*)
- D.C.C. n° 34 del 25.3.02 (*modifiche ex c.8 art. 17 LR 56/77 - parametri SUE in sobborgo Valle S. Bartolomeo*)
- D.C.C. n°54 del 10.4.02 (*modifiche ex 8° comma art. 17 L.R. 56/77 - ulteriori modificazioni*)
- D.C.C. n° 159 del 28.10.02 (*variante parziale ex c.7 e modifiche ex c.8 art. 17 L.R. 56/77*)
- D.C.C. n° 87 del 12.6.03 (*modifiche ex c.8 art. 17 L.R. 56/77 - Elisoccorso ASO (annullata)*)
- D.C.C. n° 63 del 28.6.04 (*variante Parziale Piani esecutivi*).
- D.C.C. n°144 del 29.11.04 (*modifiche ex c.8 art. 17 L.R. 56/77-area a servizi in via Pochettini*).
- Deliberazione Coordinamento Conferenze dei Servizi Torino 2006 n° 112 del 4.3.05

- D.C.C. n° 18 del 07.02.05 (*adozione I Variante Strutturale*)
- D.C.C. n° 27 del 23.3.05 (*modifiche ex 8° comma art. 17 L.R. 56/77*)
- D.C.C. n° 84 del 26.07.05
- D.C.C. n° 87 del 29.09.05
- D.C.C. n° 22 del 06.02.06 deliberazione APA. In adozione, ( Del. CC n° 79 del 22.07.05): soppressione emendamento in Del. 159 del 28.10.02 “parz. Interr. alle quote”.
- D.C.C. n° 34 del 13.03.06 (*Ampliamento Cimitero Spinetta*)
- D.C.C. 56 del 28.04.06 ( *Variante Semplificata “via Casalbagliano”*)
- D.C.C. n° 103 del 31.07.06 ( *Variante Parziale –RES- ex 7° comma art. 17 L.R. 56/77*)
- D.C.C. n° 109 del 07.09.06 (*Adozione II Variante Strutturale*)
- D.C.C. n° 149 del 07.11.06
- D.C.C. n° 61 del 02.04.07
- D.G.R. n° 22-8758 del 12.05.08 (*approvazione della I Variante Strutturale*)
- D.C.C. n° 29 del 18.03.09 (*approvazione definitiva Variante Parziale c.7 art.17 delle NdA del P.R.G.*)
- D.C.C. n° 142 del 07/2008
- D.C.C. n° 29 del 18/03/2009
- D.C.C. n° 3 del 25/01/2011 (*approvazione della III Variante Strutturale*)
- D.C.C. n° 141 del 22/12/11 Modifiche al PRGC
- D.C.C. n° 13 del 31/01/12 Variante Parziale
- D.C.C. n° 34 del 13/03/12 Variante Parziale
- D.C.C. n° 68 del 09/08/12 Variante Parziale

Nel processo di adeguamento del Piano vigente di Zonizzazione Acustica, che logicamente prescinde dalle fasi operative previste dai criteri metodologici individuati dalla D.G.R. 85/2001, in quanto trattasi appunto di una revisione e non di un procedimento ex novo, sono state operate, in via generale, le seguenti analisi e determinazioni:

- ✓ ZONE DI CLASSE I – AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE: sono state identificate con precisione tutte le strutture scolastiche, assistenziali (case di cura e riposo), sanitarie (con degenza), cimiteri, aggiornando le individuazioni già effettuate nel vigente Piano di Zonizzazione Acustica. Laddove possibile, soprattutto in ambiti non completamente urbanizzati, è stato inserito un “buffer” (fascia cuscinetto) in classe II attorno alla struttura, quando l’area circostante è in classe III. All’interno dei centri urbani e delle aree urbanizzate, gli accostamenti critici tra classi I e classi superiori (III, IV) potranno essere risolti in sede di Piano di Risanamento Acustico.
- ✓ ZONE DI CLASSE II – AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI: è stata ampliata la classificazione delle aree a carattere residenziale in ambito urbano, e soprattutto in ambito extraurbano, a comprendere tutte le zone classificate come “nuclei residenziali in area agricola” (art. 38 N.T.A.).
- ✓ ZONE DI CLASSE III – AREE DI TIPO MISTO: rappresentano la maggioranza del territorio comunale, e corrispondono alle aree a destinazione agricola in ambito extraurbano, ed a quelle con caratteristiche miste di completamento o di espansione residenziale in ambito urbano; vi rientrano anche gli impianti sportivi non particolarmente rilevanti sotto l’aspetto acustico (campi da calcio “minore”, piste di atletica, campi da tennis, ecc.)

- ✓ ZONE DI CLASSE IV – AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA: corrispondono alle zone con insediamenti produttivi di carattere artigianale, agli insediamenti commerciali (media e grande distribuzione), alle aree urbane a maggiore densità abitativa e con elevata presenza di uffici, esercizi commerciali ed altre attività, in presenza di infrastrutture di trasporto importanti. Vi rientrano anche i grandi distributori con impianti di autolavaggio e gli allevamenti zootecnici rilevanti.
- ✓ ZONE DI CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI e ZONE DI CLASSE VI – AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI: queste aree sono state perimetrate in modo preciso dal Piano Urbanistico attraverso le destinazioni d'uso effettive a carattere produttivo e per insediamenti industriali (art. 39 – 40 – 41 – 42 N.T.A.). Sono stati assimilati ad aree industriali anche gli impianti civili di depurazione, le aree con cave / attività estrattive attive, i tiri a segno e le piste per moto/go kart.

Preliminarmente alla procedura di revisione è stata acquisita una base cartografica del territorio comunale la più aggiornata possibile a livello catastale, inserendo gli edifici e le strutture commerciali tratte dalla III Variante Strutturale al Piano Regolatore vigente (B.U.R. 20/2/2011).

E' stata verificata la classificazione acustica vigente per i comuni confinanti con Alessandria, in modo da non assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino un misura superiore a 5 dB(A) (ai sensi art. 4 comma 1 L. 447/95 ed art. 6 comma 3 L. R. 52/2000), mediante verifica diretta presso l'Ufficio Controllo Inquinamento Acustico della Provincia di Alessandria.

Si riassume brevemente la zonizzazione acustica dei comuni limitrofi nelle aree di confine:

<i>COMUNE</i>	<i>Classificazione Acustica aree di confine con Alessandria</i>
Bosco Marengo	III
Castellazzo B.da	III
Castelletto M.to	III
Solero	III e IV
Fugarolo	III e IV
Oviglio	III
Montecastello	III
Pecetto	III
Pietra Marazzi	V
Piovera	III
Quargnento	III
Sale	III
San Salvatore	III
Tortona	III
Valenza	III

Sono state inoltre individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, in base all'elenco aree per l'insediamento delle attività di spettacolo viaggiante (art. 9 L. 18/3/68 n° 337) ed all'elenco centri sportivi comunali, trasmessi dall'Ufficio Ambiente comunale.

Nel processo generale di adeguamento della classificazione acustica sono stati acquisiti e verificati direttamente importanti strumenti di gestione e programmazione, quali a esempio gli *Indirizzi e criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 114/98 e della L. R. 28/99*, trasmesso dall'Ufficio Urbanistica, e il *Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)*, trasmesso dall'Ufficio Ambiente.

## 2- INDICAZIONI SUL NUOVO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

In materia di inquinamento acustico la Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e la Legge Regionale 20 Ottobre 2000 n. 52, affidano ai comuni diverse competenze tra cui quella di provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio.

Il Piano di Classificazione Acustica riporta l'intero territorio comunale suddiviso in porzioni, alle quali in base alla destinazione d'uso è stata attribuita una classe acustica.

La zonizzazione acustica quindi riflette le scelte dell'Amministrazione comunale in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art. 2, comma 2 della legge quadro n. 447/1995) e non può prescindere dai principali strumenti di pianificazione del territorio, quali il Piano Regolatore Generale e il Piano Urbano del Traffico, integrandosi e coordinandosi con essi.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 individua sei classi acustiche, identificate dalle scale cromatiche e dalle simbologie sotto indicate:

<b>Classe</b>	<b>Definizione</b>	<b>Colore</b>	<b>Retino</b>
<b>I</b>	aree particolarmente protette	verde	punti
<b>II</b>	aree ad uso prevalentemente residenziale	giallo	linee verticali
<b>III</b>	aree di tipo misto	arancio	linee orizzontali
<b>IV</b>	aree di intensa attività umana	rosso	tratteggio a croce
<b>V</b>	aree prevalentemente industriali	viola	linee inclinate

VI	aree esclusivamente industriali	blu	pieno
----	---------------------------------	-----	-------

**CLASSE I:** Aree particolarmente protette, rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

**CLASSE II:** Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;

**CLASSE III:** Aree di tipo misto rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che con impiegano macchine operatrici;

**CLASSE IV:** Aree di intensa attività umana rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;

**CLASSE V:** Aree prevalentemente industriali rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;

**CLASSE VI:** Aree esclusivamente industriali rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive d'insediamenti abitativi.

La L. 447/1995 definisce diverse tipologie di valori massimi di rumorosità:

**a. Valori limite di emissione** - il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (vedi tabella B di seguito riportata);

**b. Valori limite di immissione** - il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e distinti in valore limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. I valori limite differenziali di immissione sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI (vedi tabella C di seguito riportata);

**c. Valori di qualità** - i valori di rumorosità presenti nell'ambiente esterno, dovuti al contributo sonoro fornito da più sorgenti, ai quali le amministrazioni devono tendere per realizzare gli obiettivi di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico previsti dalla Legge 447/1995 e raggiungere condizioni ambientali considerate ottimali dal punto di vista acustico, da conseguire con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili compatibilmente con le risorse economiche disponibili e la complessità degli interventi, (vedi tabella D di seguito riportata).

Pertanto ciascuna classe acustica è caratterizzata da specifici valori limite di rumorosità così suddivisi, in funzione della fascia oraria nella quale vengono misurati (*periodo diurno: fascia oraria compresa dalle ore 06,00 alle ore 22,00; periodo notturno: fascia oraria compresa dalle ore 22,00 alle ore 06,00*).

**TABELLA B**

Valori limite di emissione	Limiti espressi in decibel	
	diurno	notturno
Classe di destinazione d'uso del territorio		
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

**TABELLA C**

<b>Valori limite di immissione</b>	<b>Limiti espressi in decibel</b>	
	<b>diurno</b>	<b>notturno</b>
<b>Classe di destinazione d'uso del territorio</b>		
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

**TABELLA D**

<b>Valori di qualità</b>	<b>Limiti espressi in decibel</b>	
	<b>diurno</b>	<b>notturno</b>
<b>Classe di destinazione d'uso del territorio</b>		
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

La classificazione acustica consente pertanto a chi opera nel territorio di conoscere i valori massimi di rumorosità a cui attenersi, sia per le attività esistenti che per quelle che si insedieranno.

Si riportano di seguito altre definizioni fondamentali per la descrizione e la relativa comprensione della presente proposta di revisione del Piano di Zonizzazione Acustica:



- **inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente. I valori di attenzione, infine, sono espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A. Se riferiti ad un'ora i valori di attenzione sono quelli della Tabella 2 aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; se riferiti ai tempi di riferimento i valori di attenzione sono quelli della Tabella 2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 447/1995, è sufficiente il superamento di uno dei due valori suddetti, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Come previsto dalle vigenti LINEE GUIDA regionali per la classificazione acustica del territorio si è provveduto a:

- non tenere conto della presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali) come stabilito dall'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14 novembre 1997. Specifici decreti attuativi, citati nel paragrafo dedicato, attribuiscono alle suddette infrastrutture delle fasce di pertinenza, di dimensione variabile in relazione al tipo di infrastruttura e compresa tra un massimo di 250 m e un minimo di 30 m all'interno delle quali vigono particolari valori limite di rumorosità, mentre al di fuori della fascia di pertinenza acustica devono essere verificati i valori determinati dalla classificazione acustica del territorio;
- individuare le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, come previsto dall'art. 6 della L.R. 52/2000. Si ricorda che le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo, sono oggetto di deroga. L'autorizzazione al superamento dei valori limite di rumorosità è rilasciata dal Comune in base alle disposizioni dettate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 24-4049 del 27.06.2012, con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo;
- inserire in classe I i seguenti recettori sensibili: scuole, cimiteri, chiese e luoghi di culto, ospedali, case di cura e di riposo;

- evitare l'accostamento di zone aventi valori limite che differiscono per più di 5 dB(A), anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Permangono tuttavia nelle zone già urbanizzate alcuni casi di adiacenza di classi non contigue, già precedentemente individuati dal Piano vigente, per i quali non è possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso. Gli accostamenti critici riguardano edifici già esistenti inseriti in classe I quali scuole, chiese e strutture sanitarie. L'Amministrazione dovrà pertanto prevedere l'adozione di piani di risanamento acustico, così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della Legge Regionale 52/2000;
- rappresentare la classificazione acustica secondo le scale cromatiche e le simbologie precedentemente indicate.

## 2.1 - RUMOROSITA' DA TRAFFICO VEICOLARE

La rumorosità da traffico veicolare è assoggettata alle disposizioni dettate dal *Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004 n. 142*, il quale stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento della rumorosità originata dall'esercizio delle infrastrutture stradali.

Il Decreto citato individua 6 tipi di infrastruttura: autostrada, extraurbana principale, extraurbana secondaria, urbana di scorrimento, urbana di quartiere e locale - ciascuna delle quali è corredata di una propria fascia territoriale di pertinenza acustica, di dimensione variabile in relazione al tipo di infrastruttura e compresa tra un massimo di 250 m e un minimo di 30 m), per la quale il decreto stabilisce i valori limite di immissione di rumore, mentre al di fuori della fascia di pertinenza acustica devono essere verificati i valori determinati dalla classificazione acustica del territorio.

Sugli elaborati grafici sono riportate esclusivamente le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture autostradali e ferroviaria, al fine di non rendere illeggibili i medesimi.

La presente proposta di Piano di Zonizzazione Acustica si applica esclusivamente alle strade urbane di quartiere e alle strade locali, provviste di una fascia di pertinenza acustica di ampiezza pari a metri 30, caratterizzata dal medesimo valore limite di immissione previsto dal piano di classificazione acustica per la classe nella quale l'infrastruttura è inserita.

**Tabella 1**  
**(Strade di nuova realizzazione)**

Tipo di Strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – Autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
F - locale		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95			

**Tabella 2**  
**(Strade esistenti)**

Tipo di Strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, Ospedali Case di Cura e di Riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – Autostrada		100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca  Strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 983	100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
	Cb  Tutte le altre strade extraurbane secondarie	100 (Fascia A)	50	40	70	60
		50 (Fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da  Strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db  Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95			
F - locale		30				

## **2.2 - RUMOROSITA' DA TRAFFICO FERROVIARIO**

Il *Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459*, stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie. Anche in questo caso la norma fissa delle fasce territoriali di pertinenza all'interno delle quali vigono specifici valori limite di rumorosità differenti a seconda del tipo di recettore e della velocità raggiunta dai convogli ferroviari, mentre all'esterno valgono i valori limite di immissione stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 (tabella C).

## **3 - PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

L'iter del processo di revisione del Piano di Classificazione Acustica, stabilito dalla normativa regionale prevede quanto segue:

1. Avvio della procedura di revisione della classificazione acustica trasmettendo alla Provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica;
2. pubblicazione all'albo pretorio e sul bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo l'avvio della procedura di revisione per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico;
3. entro i successivi sessanta giorni, ogni soggetto interessato presenta al Comune e alla Provincia le proprie proposte e osservazioni;
4. entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la Provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte;
5. decorso il termine citato il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della Provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento;
6. il Comune invia alla Regione, alla Provincia e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della Regione e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

**La presente proposta di Piano è costituita da n. 21 tavole in scala 1:5000**

TAV. A – Gerlotti zona a nord del carcere San Michele (verso comune di Castelletto Monferrato)

TAV. B – Valmadonna, Valle S. Bartolomeo

TAV. C – Valle S. Bartolomeo

TAV. D – pianura ovest verso comuni di Solero e Quargnento

TAV. E – zona carcere S. Michele, S. Michele, Astuti

TAV. F - Valle S. Bartolomeo, zona ex Sanatorio, ponte Orti, Borgo Cittadella, Osterietta, Orti e  
Aeroporto

TAV. G – Valle S. Bartolomeo, Castelceriolo, confine con comune Pietra Marazzi

TAV. H – Castelceriolo, Lobbi

TAV. I – pianura est, Filippona verso comune di Tortona

TAV. L - Villa del Foro

TAV. M – Casalbagliano, Cabanette, Cristo e Norberto Rosa

TAV. N – Cristo, zona ind.le D3, Borgo Cittadella, Centro Storico, Pista, Europa e Galimberti

TAV. O – zona Paglieri, ex Zuccherificio, Polo industriale, centro Spinetta, a nord di Castelceriolo

TAV. P – Castelceriolo, zona ind.le D5

TAV. Q – S. Giuliano Nuovo, S. Giuliano Vecchio

TAV. R – pianura sud – ovest (strada prov.le 246 verso comune di Oviglio)

TAV. S – Cantalupo, Cabanette

TAV. T – pianura sud (tangenziale e ponte della Maranzana verso comune di Castellazzo B.da)

TAV. U – Polo industriale, Spinetta M.go

TAV. V – Spinetta est, Litta Parodi, Mandrogne

TAV. Z – Mandrogne, S. Giuliano Vecchio;